

MODIFICHE ALLA L.R. 11/2003 (Dicembre 2014)

Art. 27

(Attività agonistiche)

1. Per attività agonistiche s'intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI, organizzate dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 su autorizzazione della Provincia.
2. Le Province:
 - a) predispongono il piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti e determinano modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni;
 - b) individuano entro il 31 gennaio di ogni anno i tratti dei corsi d'acqua in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara con esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione ittigenica e, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine, rilasciano le relative autorizzazioni.
3. Nelle acque di categoria C, durante le competizioni, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le altre limitazioni disposte. Il pescato va mantenuto in vivo, ad eccezione degli individui appartenenti al genere Trota, in apposito contenitore, avente diametro non inferiore a quaranta centimetri e lunghezza non inferiore al metro e cinquanta, munito di almeno quattro cerchi tendi rete, e reimmesso in acqua al termine di ogni operazione di pesatura.
4. Nelle acque di categoria B, durante le competizioni, non si applicano le limitazioni del numero di catture, a condizione che i tratti interessati vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota fario alla presenza di due agenti di vigilanza, che predispongono apposito verbale di semina da trasmettere alla Provincia.
5. Nelle acque di categoria A sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato, fermo restando il divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli interventi di ripopolamento.
6. Il campo di gara permanente è considerato impianto sportivo ed è sottratto al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento dell'attività agonistica.
7. Il campo di gara temporaneo è sottratto al libero esercizio della pesca e concesso alle associazioni organizzatrici:
 - a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara sino al termine della stessa, per acque di categoria C; **dalle ore 14 del giorno precedente sino al termine della stessa per il genere trota;**
 - b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al termine della stessa, per acque di categoria A e B.

Note relative all'articolo:

Così modificato dall'[art. 17, l.r. 29 novembre 2013, n. 44](#), e dall'[art. 4, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36](#).

Art. 5

(Associazioni piscatorie)

1. Il dirigente della struttura regionale competente individua le sezioni regionali delle associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presenza in almeno due province con un numero minimo di quattro società di base operanti nelle province medesime **attraverso sedi legalmente riconosciute**, oppure presenza a livello regionale di almeno mille associati muniti di licenza di pesca nelle acque interne;
- b) assenza di fini di lucro;
- c) ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela dei propri associati.

2. Le associazioni di cui al comma 1 collaborano con le Province nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica e nelle altre funzioni di cui alla presente legge.

Note relative all'articolo:

Così modificato dall'[art. 4, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36](#).

Art. 20

(Classificazione delle acque)

1. Le acque interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo fine dell'uso dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e dei ripopolamenti:

- a) categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi;
- b) categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
- c) categoria C: acque popolate da ciprinidi.

1 bis. Le acque indicate al comma 1, lettera c) si distinguono in C1 e C2 secondo quanto stabilito dal calendario venatorio.

2. Le Province in conformità alle disposizioni del [d.lgs. 152/1999](#), nonché alle indicazioni della carta ittica regionale, entro sei mesi dall'approvazione della stessa, provvedono alla classificazione delle acque interne e curano l'apposizione delle relative tabelle di segnalazione.

Note relative all'articolo:

Così modificato dall'[art. 4, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36](#).

Art. 31

(Ripartizione dei proventi)

1. In deroga a quanto disposto dall'[articolo 51 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12](#) (Legge finanziaria 1998) i proventi derivanti dalle tasse di cui all'articolo 22 sono ripartiti annualmente nella misura del 60 per cento fra le Province, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale e del **30 per cento** tra le associazioni indicate all'articolo 5 in base al numero dei tesserati appartenenti alle associazioni medesime e su presentazione di specifici progetti legati all'attuazione della presente legge; la Regione utilizza il 10 per cento della restante quota per il finanziamento di eventuali analoghi progetti proposti dalle associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Note relative all'articolo:

Così modificato dall'[art. 4, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36](#).